

# The Trento Law and Technology Research Group

Research Paper n. 55

**STORIE DI ORDINARIA FOLLIA  
LEGISLATIVA IN TEMPI DI “COVID  
ABOLITO PER LEGGE”, MENTRE  
INCOMBE LA MINACCIA GLOBALE  
DETERMINATA DALLA POLITICA  
CINESE DI GESTIONE DELLA  
PANDEMIA**

**I DISABILI GRAVI ITALIANI ESPOSTI AL  
COVID PERCHÉ UN LEGISLATORE  
DISTRATTO IMPONE LORO IL RITORNO  
AL LAVORO IN PRESENZA DALLO SMART-  
WORKING A PARTIRE DAL 1° GENNAIO  
2023**

**Umberto Izzo** | Gennaio/2023





COPYRIGHT © 2022 UMBERTO IZZO

**This paper can be downloaded without charge at:**

The Trento Law and Technology Research Group Research Papers  
Series

<https://zenodo.org/communities/trentolawtechgroup/>

This paper © Copyright 2022 by UMBERTO IZZO  
is published under  
Creative Commons - Attribution - Share Alike 4.0 International  
license.

Further information on this licence at:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## **ABSTRACT**

Questo breve paper verifica il quadro normativo che si prospetta all'indomani della emanazione della legge 197/2022 (la c.d. Finanziaria o Legge di Bilancio 2023) con riguardo alla proroga della possibilità di avvalersi dello smart-working per la categoria dei lavoratori disabili gravi ai sensi della legge 104/1992. Emerge un pasticcio normativo che fa sì che questa categoria di lavoratori – che nelle intenzioni professate dal Legislatore avrebbe dovuto vedere prorogata una misura che la categoria dei disabili gravi aveva sempre mantenuto fin dall'avvio della pandemia – dal 1° gennaio 2023 possa essere invitata dal datore di lavoro a tornare al lavoro in presenza, rischiando di perdere il posto di lavoro in caso di mancata presentazione sul luogo di lavoro. Nel contributo si esprime l'auspicio che il Legislatore ponga rimedio con la massima urgenza a questo esito, dettato da un errore di drafting normativo, che calpesta i diritti di una categoria di lavoratori fragili che il legislatore avrebbe dovuto continuare a tutelare, in un quadro epidemico globale che certo non lascia sperare che la pandemia possa svanire nell'immediato.

## **SOMMARIO**

1. A chi si applica la norma licenziata in Finanziaria per consentire la prosecuzione dello smart working *ope legis*; 2. Perché è stata scelta questa formula legislativa senza peritarsi di verificare quali conseguenze avrebbe avuto; 3. Cosa succede ai disabili gravi a partire dal 1° gennaio 2023

## **PAROLE CHIAVE**

Diritto del lavoro – Persone affette da disabilità – Legge 104/1992  
– Covid – Smart-working – Legge finanziaria 2023

## **NOTIZIE SULL'AUTORE**

**Umberto Izzo** (e-mail: [umberto.izzo@unitn.it](mailto:umberto.izzo@unitn.it)) è Professore associato di Diritto privato nell'Università di Trento. Socio corrispondente dell'Associazione dei civilisti italiani ed autore di più di 115 pubblicazioni si è occupato di Responsabilità civile, Contratti, Assicurazioni, Privacy, Tutela delle persone affette da HIV, Diritto agroalimentare, Diritto del Turismo, Diritto sportivo, Storia del diritto d'autore.

# **STORIE DI ORDINARIA FOLLIA LEGISLATIVA IN TEMPI DI "COVID ABOLITO PER LEGGE", MENTRE INCOMBE LA MINACCIA GLOBALE DETERMINATA DALLA POLITICA CINESE DI GESTIONE DELLA PANDEMIA**

**I disabili gravi italiani esposti al covid perché un legislatore distratto impone loro il ritorno al lavoro in presenza dallo smart-working a partire dal 1° gennaio 2023**

Umberto Izzo

**SOMMARIO:** 1. A chi si applica la norma licenziata in Finanziaria per consentire la prosecuzione dello smart working *ope legis*; 2. Perché è stata scelta questa formula legislativa senza peritarsi di verificare quali conseguenze avrebbe avuto; 3. Cosa succede ai disabili gravi a partire dal 1° gennaio 2023

## **1. A chi si applica la norma licenziata in Finanziaria per consentire la prosecuzione dello smart working *ope legis***

La vicenda che riguarda i disabili con connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992<sup>1</sup> (di seguito, per brevità:

---

<sup>1</sup> La norma, nella sua formulazione, segnò una fondamentale conquista di civiltà giuridica per il nostro Paese. Essa recita:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

disabili gravi) e la loro inclusione nelle categorie ammesse a continuare a fruire per legge dello smart-working, per evitare di contrarre il virus sul luogo di lavoro, è davvero emblematica della sciatteria con la quale il legislatore italiano è solito procedere, senza che i rinnovamenti delle assemblee legislative (e degli esecutivi che queste ultime esprimono) mostrino di incidere in alcun modo sull'atavico problema.

Partiamo dalla legge vigente sul tema al 30 dicembre 2022, all'indomani della pubblicazione in G.U. della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (la c.d. Finanziaria).

L'art. 1, comma 306, di questa normativa recita:

Fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Orbene, il percorso esegetico che va compiuto per capire a chi potrà essere applicata questa norma conduce a leggere il DM del Ministero della salute citato dalla norma, per giungere a definire quali beneficiari della stessa i seguenti soggetti:

«a) **INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO VACCINALE:**

a.1) **pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:**

- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- attesa di trapianto d'organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;



- immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico;

**a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:**

- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità;

**b) LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE PER MOTIVI SANITARI E ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

- età > 60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa»<sup>2</sup>.

Dunque, il disabile grave, in assenza delle ulteriori condizioni patologiche di cui ai punti a.1 e a.2 del decreto appena richiamato, potrà continuare a godere della misura che lo esonera dal rischio di contrarre il covid sul luogo di lavoro, proseguendo l'erogazione della prestazione lavorativa in remoto, SOLO QUALORA sia stato a suo tempo esentato dalla vaccinazione per motivi sanitari, poiché l'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre

---

<sup>2</sup> DECRETO 4 febbraio 2022 - Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. (22A01023) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2022), in rete: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/11/22A01023/sg>

2021 menziona, fra le altre categorie di soggetti cui trova applicazione, anche i disabili gravi<sup>3</sup>.

Il disabile grave che non abbia battagliato con le ASL a suo tempo, per ottenere la assai difficile esenzione formale dall'obbligo vaccinale, o che, semplicemente e nella pienezza della sua libera scelta su una questione così delicata, abbia preferito sfidare il rischio di una reazione vaccinale avversa, ritenendo questo rischio minore del rischio di non munirsi di un presidio che attenuasse le conseguenze in caso di contrazione del Covid, è dunque condannato a tornare al lavoro in presenza a partire dal 1° gennaio 2023.

Di contro, il sessantunenne non disabile grave che, però, per mere convinzioni ideologiche abbia fatto (metaforicamente e non<sup>4</sup>) «carte false» per ottenere l'esenzione dalla vaccinazione potrà accedere alla misura della prosecuzione dello smart-working per legge.

Eppure, fino al 31 dicembre 2022 tutti i disabili gravi, nella misura in cui fossero stati riconosciuti tali dalle competenti e severe commissioni mediche INPS addette al riconoscimento dello status, erano ammessi a godere della proroga *ope legis* dello smart-working. Come si spiega questo esito davvero lontano da ogni canone di razionalità normativa?

## **2. Perché è stata scelta questa formula legislativa senza peritarsi di verificare quali conseguenze avrebbe avuto**

Come sempre, il diavolo sta nei dettagli, e i dettagli sfuggono a un Legislatore poco avveduto.

In teoria, il Legislatore della finanziaria appena licenziata, intenzionato a prorogare almeno fino al 31 marzo la misura di salvaguardia

---

<sup>3</sup> Si legga il testo della circolare in questione in rete: [https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/Circ\\_MinSal\\_45886\\_10\\_2021.pdf/9e917b26-1b4a-9011-4cf0-71fccecb9a61?t=1634901927053](https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/Circ_MinSal_45886_10_2021.pdf/9e917b26-1b4a-9011-4cf0-71fccecb9a61?t=1634901927053)

<sup>4</sup> Del resto, recenti notizie di stampa raccontano l'avvio di azioni penali nei confronti di medici compiacenti e loro utenti, coinvolti in accordi illeciti volti a ottenere false certificazioni vaccinali per vedere riconosciuto il green pass: [https://www.ansa.it/veneto/notizie/2022/12/24/falsi-vaccini-indagate-cantante-madame-e-tennista-giorgi\\_a3be9034-906c-4d08-9163-42f1f07aee0f.html..](https://www.ansa.it/veneto/notizie/2022/12/24/falsi-vaccini-indagate-cantante-madame-e-tennista-giorgi_a3be9034-906c-4d08-9163-42f1f07aee0f.html..)

per disabili gravi, avrebbe potuto limitarsi a prevedere una norma così formulata:

le parole: "fino al 31 dicembre 2022", di cui al primo comma dell'art. 23-bis del DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2023".

Tuttavia, questa semplice operazione di proroga dei termini di un provvedimento normativo già esistente non ha potuto essere portata compimento, perché la norma appena richiamata (l'art. 23-bis della L. 142/2022) contemplava l'estensione della misura della proroga dello smart-working anche a favore delle madri di minori infra quattordicenni e l'estensione della proroga a vantaggio di tale categoria di beneficiari, durante il processo di definizione del testo della Finanziaria, è (in questo caso: giustamente) incorsa nei rilievi della Corte dei Conti, perché l'assai ampia platea dei beneficiari degli ammessi alla proroga al lavoro in remoto prevista con l'inclusione di questa categoria avrebbe determinato oneri economici per lo Stato ritenuti ingiustificati alla luce del fatto che i minori, in questa fase della pandemia, vanno regolarmente a scuola in presenza, e che il periodo di assenza dalla scuola in caso di contrazione del Covid da parte del minore è stato notevolmente abbreviato.

Nessuno, però, si è peritato di verificare cosa avrebbe comportato abbandonare l'idea di prorogare *tout-court* l'ultima disposizione vigente che accordava ai disabili gravi il diritto di proseguire la prestazione lavorativa in remoto, anche di fronte a un datore di lavoro risolutamente contrario ad avviare negoziazioni individuali tese a disciplinare il lavoro agile dei propri dipendenti.

Già, perché, sul piano del drafting normativo, la norma di cui all'art. 23-bis della L. 142/2022 perveniva a consentire la proroga dello smart-working dei disabili gravi attraverso un complesso meccanismo di rinvii normativi. Di seguito percorriamone la trama.

La norma recava, per la parte che qui interessa:

Art. 23-bis  
Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".<sup>5</sup>

A sua volta, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, prevedeva, per la parte qui rilevante:

Art. 10

Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19

1-ter. Sono prorogate ((fino al 31 dicembre 2022)) le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27<sup>6</sup>.

A loro volta, i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, erano così individuati dalla norma di rinvio.

2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, **ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. (*omissis*)

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa

---

<sup>5</sup> Vedi la norma in rete: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=85fa7230-75c4-4163-be14-3a7082f05040&tabID=0.2640128250399896&title=lbl.detttaglioAtto>

<sup>6</sup> Vedi la norma in rete: <https://www.normattiva.it/uris/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24~art10-com1ter>

mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto<sup>7</sup>.

Questo delicato reticolato di rinvii normativi è crollato per effetto della scelta operata dal Legislatore della Finanziaria 2023 di non limitarsi a prorogare la norma che da ultimo teneva in vita il meccanismo di vigenza dell'oggetto della *voluntas legis* (ovvero: prorogare il godimento della misura della prosecuzione dello smart-working per l'intera categoria dei disabili gravi), per escogitare frettolosamente la formulazione di un nuovo testo di legge, senza verificare fino in fondo quali effetti questo testo avrebbe avuto rispetto alla categoria unitaria dei disabili gravi.

È del tutto evidente che la formulazione normativa inserita in Finanziaria al comma 306, ovvero (lo ricordiamo):

Fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

per espungere dalla misura le madri di minori infra-quattordicenni, mantenendo, nel contempo, la vigenza della misura a protezione della categoria dei disabili gravi in quanto tale, avrebbe dovuto essere integrata nel modo che segue:

Fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, **nonché per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104**, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai

---

<sup>7</sup> Vedi la norma in rete: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art26-com2bis>

contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Questo, PURTROPPO, non è avvenuto. E si hanno ottimi motivi per ipotizzare che ciò sia accaduto non per effetto di una scelta consapevole del Legislatore (che del dettaglio, probabilmente, non si è semplicemente avveduto, riponendo fiducia cieca nella mano di qualche responsabile di gabinetto normativo), ma per una ingiustificabile insipienza tecnica nel modo di formulare il drafting della normativa da parte di chi la norma l'ha materialmente vergata.

### **3. Cosa succede ai disabili gravi a partire dal 1° gennaio 2023**

Riuscirà il governo Meloni a rimediare al misfatto?

Mentre la pandemia continua a mietere vittime e a pregiudicare la salute di molti, nonostante la pervicace volontà di ritenerla abrogata per legge (e la scelta italiana di pubblicare il bollettino dei contagi e dei decessi settimanalmente e non più giornalmente è la migliore cartina di tornasole per testare la bontà di questa affermazione, e vedi *infra, sub* nota 9);

mentre il 2022 ci saluta con le inquietanti notizie provenienti dalla Cina, ove la disastrosa gestione della pandemia attuata dal governo cinese ha creato le condizioni perché, dopo quasi tre anni di draconiane politiche di contenimento e di spietata sorveglianza, decine (se non: centinaia) di milioni di cittadini vadano incontro al contagio in assenza di politiche vaccinali effettive, così creando le condizioni ideali perché il virus possa ulteriormente mutare in nuove imprevedibili e pericolose varianti, a distanza di 3 anni dal suo oscuro esordio, sempre a quelle latitudini;

mentre si ha notizia che, con l'introduzione dei test obbligatori per i passeggeri provenienti dalla Cina, il 50% dei soggetti testati risulta positivo al Covid<sup>8</sup>;

ecco, in un quadro che certo non lascia sperare che i primi mesi del 2023 segnino il definitivo tramonto della pandemia, i disabili

---

<sup>8</sup> Si legga in rete: [https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22\\_dicembre\\_30/voli-dalla-cina-tamponi-di-giovedi-29-dicembre-positivo-il-50-dei-passeggeri-due-covid-hotel-per-l-isolamento-9a1303f5-3392-4d94-b6b6-121d7b672xk.shtml](https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_dicembre_30/voli-dalla-cina-tamponi-di-giovedi-29-dicembre-positivo-il-50-dei-passeggeri-due-covid-hotel-per-l-isolamento-9a1303f5-3392-4d94-b6b6-121d7b672xk.shtml)

gravi italiani attivi sul lavoro (cittadini cui è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, vogliamo ricordarlo), che hanno faticosamente conquistato il diritto di continuare a lavorare per sostenersi in modo autonomo, nonostante le immense difficoltà incontrate nell'esplicare la loro quotidiana esistenza rispetto a un lavoratore sano, dovranno accorgersi, subito dopo aver spento le stelle filanti, che il Parlamento e il Governo, che pur avrebbero dovuto considerare nel massimo grado i loro interessi di persone gravemente fragili, li hanno esposti a una conseguenza esiziale inevitabile.

Ricevere lunedì 2 gennaio 2023 una comunicazione del proprio datore di lavoro, che intima loro di tornare al lavoro in presenza, con la consapevolezza che – in caso di rifiuto di prestare il proprio lavoro in luoghi affollati da colleghi che non sono più obbligati a indossare presidi di sicurezza<sup>9</sup>, dove l'italiano non affetto da gravi disabilità nel corso di questo 2022 ha finito quasi sempre, prima o poi, per contrarre il virus – il disabile grave potrà essere legittimamente (ma del tutto ingiustamente) licenziato per giusta causa. Salvo, per disperazione, tentare di buttarsi malato, per consumare il proprio periodo di comporta, in attesa che qualche miracolo accada.

Nessuno può e vuole seriamente credere che l'Esecutivo sia stato consapevole di fare in modo che i disabili gravi siano oggi metaforicamente sospinti verso una Rupe Tarpea legislativa, nella cinica consapevolezza che ogni disabile, anche quando tenta di assicurarsi una esistenza dignitosa, lottando per conservare le condizioni che gli permettono di guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro

---

<sup>9</sup> E non può non notarsi, amaramente, il quadro di aumentato rischio che il ritorno alla prestazione lavorativa in presenza prospetta al disabile grave, per effetto delle disinvolute misure di allentamento delle precauzioni volte a contrastare la circolazione del virus Covid adottate dall'esecutivo Meloni, guardando solo alla maggioranza della popolazione italiana sana, con l'ultimo atto di legislativo di questo anno solare, ovvero la L. 30 dicembre 2022, n. 199, che ha convertito in legge con modificazioni il Decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162. Questa legge di fine anno dispone all'art. 7 l'abrogazione della sanzioni destinate a colpire quanti si sono a suo tempo sottratti all'obbligo vaccinale; all'art. 7-ter l'abrogazione delle norme in tema di green pass; all'art. 7-quater, recante «Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di auto-sorveglianza», l'accorciamento a 5 giorni (dai 10 in precedenza previsti) del termine durante il quale il positivo deve restare al proprio domicilio dopo il test che ne abbia confermato la positività, con l'abrogazione di varie altre misure precauzionali destinate a contenere l'eventualità che il positivo perpetui la circolazione del virus.

in sicurezza, rappresenta pur sempre un costo per il bilancio statale.

Non resta che sperare che il governo Meloni si renda conto del madornale errore commesso e vi ponga rimedio con la massima urgenza, inserendo la norma correttiva che si è già esaminata nel primo atto normativo che la possa veicolare verso la vigenza. E magari prendendo spunto da questo pasticcio per aprire una riflessione sulla necessità di sistematizzare nell'ordinamento una norma che consenta al disabile grave di scegliere, ove la sua mansione lo consenta, di continuare la sua prestazione di lavoro in remoto, anche al di là del rischio di contrarre il Covid, facendo premio sul datore tetragonamente convinto che il lavoratore dia il meglio di sé solo in presenza.

Ma i tempi per operare un intervento di ortopedia legislativa in corsa, ahimè, non ci sono.

Di fronte alla nefasta, immediata effettività di questo errore normativo, e prima di rassegnarsi ad illustrare al disabile grave con quali modalità fruire del «bonus psicologo», per lenire le conseguenze esistenziali riservategli dal Legislatore, non resta che affrettarsi ad escogitare onerose strategie di tutela individuale, che potrebbero passare per la proposizione di un ricorso in tutela urgente, *inaudita altera parte*, volto a chiedere all'A.G. competente di tenere indenne il lavoratore disabile grave dall'ordine datoriale di tornare a prestare il lavoro in presenza, conservando la piena effettività della propria posizione lavorativa in remoto, e magari sollevando in sede contenziosa una urgente questione di illegittimità costituzionale che investa la norma licenziata in Finanziaria.

Quanto poi possa costare in termini di salute a una persona già compromessa nel fisico affrontare lo stress di un contenzioso, al netto dei costi economici, solo per poter continuare a lavorare in sicurezza, è questione che qui non può essere approfondita come meriterebbe.

Si tratta di una questione di civiltà giuridica, ancor prima di fare riferimento ai numerosi argomenti costituzionali e alle convenzioni internazionali capaci di imporsi su questo paradossale esito legislativo, che finisce per calpestare in modo drammatico i diritti dei più deboli.



## The Trento Lawtech Research Paper Series is published since Fall 2010

1. **Giovanni Pascuzzi**, L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) - The Teaching of Comparative Law in Italian Universities (data updated: December 2009), Trento Law and Technology Research Group Research Papers, October 2010.
2. **Roberto Caso**, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia - The Origins of Copyright and Droit d'Auteur: Some Insights in the Law and Technology Perspective, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.
3. **Umberto Izzo, Paolo Guarda**, Sanità elettronica, tutela dei dati personali e digital divide generazionale: ruolo e criticità giuridica della delega alla gestione dei servizi di sanità elettronica da parte dell'interessato - E-health, Data Protection and Generational Digital Divide: Empowering the Interested Party with the Faculty of Nominating a Trusted Person Acting as a Proxy when Processing Personal Health Data within an Electronic PHR, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.
4. **Rossana Ducato**, "Lost in Legislation": il diritto multilivello delle biobanche di ricerca nel sistema delle fonti del diritto (convenzioni internazionali, leggi europee, nazionali e regionali, softlaw) - "Lost in legislation": The Multilevel Governance of Research Biobanks and the Sources of Law (International Conventions, European, National and Regional legislations, Softlaw), Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2010.
5. **Giuseppe Bellantuono**, The Regulatory Anticommons of Green Infrastructures, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2011.
6. **Francesco Planchenstainer**, La regolamentazione dell'acqua destinata ad impiego alimentare: analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati negli USA e nella UE - The Regulation Of Water For Nutritional Use: A Comparative and Historical Analysis of the Different Approaches Developed in US and EU Law, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2011.
7. **Roberto Caso, Giovanni Pascuzzi**, Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali – Evaluation of Scientific Products in the Legal Field and the Role of Digital Technologies, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2011.
8. **Paolo Guarda**, L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives:

verso un futuro migliore? - Open Access to legal scholarship and Open Archives: toward a Better Future?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2011.

9. **Thomas Margoni**, Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet - Exceptions and Limitations to Copyright Law in the Internet, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2012.

10. **Roberto Caso**, Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche - Plagiarism, copyright and technological revolutions. Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2012.

11. **Giovanni Pascuzzi**, Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative - How to become lawyers and able to do so: teaching the ethics of the legal profession through narrative, Trento Law and Technology Research Group. Research Papers; July 2012.

12 **Umberto Izzo**, IL 'Contratto sulla neve' preso sul serio: due modelli di contratto (per la fruizione delle aree sciabili e per l'insegnamento sciistico) – Taking the 'Contract on the Snow' Seriously: Two Model Contracts (For Accessing and Using the Ski Area, and For the Teaching of Skiing), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; 2012.

13. **Francesco Planchestainer**, "They Collected What Was Left of the Scraps": Food Surplus as an Opportunity and Its Legal Incentives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2013.

14. **Roberto Caso**, I libri nella "tempesta perfetta": dal copyright al controllo delle informazioni digitali - Books into the "perfect storm": from copyright to the control of information, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2013.

15. **Andrea Rossato**, Beni comuni digitali come fenomeno spontaneo - Digital Commons as a Spontaneous Phenomenon, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013.

16. **Roberto Caso**, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access - Scientific knowledge unchained: towards an Open Access policy for Italian universities, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013

17. **Valentina Moscon**, Copyright, contratto e accesso alla conoscenza: un'analisi comparata - Copyright, contract and access to knowledge: a comparative analysis, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2013

18. **Roberto Caso**, La via legislativa all'Open Access: prospettive comparate

- The legislative road to Open Access: comparative perspectives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; January 2014

19. **Roberto Caso**, Misure tecnologiche di protezione: cinquanta (e più) sfumature di grigio della Corte di giustizia europea, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2014

20. **Federica Giovannella**, Enforcement del diritto d'autore nell'ambito di Internet vs. protezione dei dati personali: bilanciamento tra diritti fondamentali e contesto culturale, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; April 2014

21. **Umberto Izzo, Rossana Ducato**, The Privacy of Minors within Patient-Centered eHealth Systems, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; June 2014

22. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Intellectual Property, Open Science and Research Biobanks, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; October 2014

23. **Paolo Guarda**, Telemedicine and Application Scenarios: Common Privacy and Security Requirements in the European Union Context, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; July 2015

24. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Open Bioinformation in the Life Sciences as a Gatekeeper for Innovation and Development, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2015

25. **Roberto Caso**, Il diritto non abita più qui: la crisi degli studi giuridici tra dati e domande, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2016

26. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Copyright as Monopoly: the Italian Fire under the Ashes, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2016

27. **Thomas Margoni, Roberto Caso, Rossana Ducato, Paolo Guarda, Valentina Moscon**, Open Access, Open Science, Open Society, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2016

28. **Roberto Caso**, La scienza aperta contro la mercificazione della ricerca accademica?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2016

29. **Giovanni Pascuzzi**, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?; Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2016

30. **Roberto Caso**, Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea Bonaccorsi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017
31. **Giovanni Pascuzzi**, Has comparative law in Italy lost its driving force?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017
32. **Roberto Caso**, Scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2017
33. **Matteo Ferrari**, Proprietà e diritto a essere inclusi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2017
34. **Giovanni Pascuzzi**, Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull'Università?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2017
35. **Roberto Caso**, The Darkest Hour: Private Information Control and the End of Democratic Science, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2018
36. **Roberto Caso**, Il diritto d'autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2018
37. **Roberto Caso**, La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2019
38. **Roberto Caso**, Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2020
39. **Roberto Caso**, La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020
40. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Opere di ingegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020
41. **Federico Binda, Roberto Caso**, Il diritto umano alla scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; September 2020
42. **Umberto Izzo**, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una

possibile pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; October 2020

43. **Matteo Ferrari**, Nuovi ritrovati vegetali, tutela brevettuale e mercati agroalimentari: alcune riflessioni storico-comparative, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2021

44. **Roberto Caso**, Pandemia e vaccini. L'irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2021

45. **Roberto Caso**, Diritto d'autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l'ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; July 2021

46. **Giorgia Bincoletto, Paolo Guarda**, A proactive GDPR-compliant solution for fostering medical scientific research as a secondary use of personal health data, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2021

47. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Academic Copyright, Open Access and the "Moral" Second Publication Right, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2021

48- **Roberto Caso**, Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2022.

49- **Giulia Dore**, Le riproduzioni fotografiche in scala di opere dell'arte figurativa tra finalità illustrative, critica artistica e mercato. L'art. 70 l.d.a. e il bilanciamento fantasma, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; June 2022.

50- **Antonio Paolo Seminara**, La disciplina giuridica delle piattaforme online per la ristorazione, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; October 2022

51- **Marta Arisi**, Che lo sforzo (o il bilanciamento?) sia con te! L'art. 17 della direttiva copyright e la libertà di espressione nel diritto europeo dell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; October 2022

52- **Roberto Caso**, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2022

53- **Giulia Dore**, Il 'golden goal' di un utilizzo funzionale e connesso dell'immagine di persona nota: verso un improbabile equilibrio tra notorietà, interesse pubblico e spettacolarizzazione dello sport, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2022

54- **Marta Arisi**, Open Knowledge. Access and Re-Use of Research Data in the European Union Open Data Directive and the Implementation in Italy; December 2022